

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 29 MARZO 2007
(omissis)

PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241

Procedure di rilievo disciplinare

1.- Le questioni di rilievo disciplinare, delle quali si sia avuta conoscenza diretta o tramite atti trasmessi al Consiglio dell'Ordine, formano oggetto di procedura preliminare diretta ad accertare i fatti fondamentali ai fini della loro valutazione da parte del Consiglio.

2.- L'esame e gli accertamenti relativi alle questioni di cui al punto 1 sono delegati ai singoli Consiglieri con esclusione del Presidente e del Segretario secondo criteri assolutamente oggettivi; in particolare ai Consiglieri verranno assegnate secondo l'ordine di anzianità le pratiche seguendo l'ordine della loro numerazione. Tale criterio può essere derogato solo in base a determinazione motivata del Presidente e ratificata dal Consiglio ove si ritenga che una determinata pratica debba essere assegnata ad un determinato Consigliere per ragioni attinenti all'oggetto della pratica o alla specifica competenza professionale del Consigliere; in questo caso la pratica e il Consigliere al quale viene assegnata vengono "saltati" ai fini della progressiva assegnazione delle pratiche secondo il criterio generale.

3.- Il Consigliere delegato comunica l'oggetto della pratica al professionista interessato, al quale chiede i necessari chiarimenti, e compie tutti gli atti necessari per la deliberazione della pratica; il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

4.- La comunicazione dell'oggetto della pratica al professionista interessato è fatta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 con le forme di cui all'art. 8 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 10 della stessa legge. Il carattere personale del procedimento disciplinare e la specifica attinenza del procedimento al professionista interessato portano ad escludere la possibilità di intervento nel procedimento di altri soggetti: tale esclusione vale anche nei confronti di chi abbia eventualmente portato a conoscenza il fatto con un esposto, soggetto che nella procedura disciplinare di carattere preliminare può essere soltanto sentito nell'ambito degli accertamenti istruttori di cui al precedente comma.

5.- Il Consigliere delegato riferisce dell'esito delle indagini al Presidente o ad altro Consigliere delegato dal Presidente secondo turni predeterminati e provvede a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta consiliare, proposta motiva-

ta di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare, in modo che il Consiglio possa provvedere entro novanta giorni dalla data di inizio della procedura preliminare (data da identificare con la conoscenza della questione da parte del Consiglio). Ove, a seguito dell'esame del Consiglio, si manifesti la necessità o l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle indagini, la pratica viene riassegnata allo stesso Consigliere delegato ai sensi del precedente punto 2 per lo svolgimento delle operazioni di cui al punto 3; in questo caso il termine per l'adozione delle relative determinazioni è prorogato di novanta giorni e la pratica viene presentata al Consiglio per le relative determinazioni ai sensi di quanto previsto nella prima parte di questo punto 5.

6.- Le determinazioni del Consiglio in ordine all'archiviazione della procedura o all'apertura di procedimento disciplinare sono succintamente motivate e vengono comunicate al professionista interessato. Dell'archiviazione viene, altresì, data notizia all'esponente.

7.- In caso di apertura del procedimento disciplinare questo si svolge secondo le modalità previste dalle norme vigenti, assumendo il Consigliere delegato ai sensi del punto 2 la funzione di istruttore; il Consigliere istruttore, nel più breve tempo possibile, compie gli atti istruttori eventualmente necessari e, previa individuazione dei testimoni dei quali è opportuna l'audizione, chiede che il Presidente provveda alla fissazione della data per la trattazione ed alla designazione del Consigliere relatore tenuto conto dell'oggetto del procedimento e delle specifiche competenze dei Consiglieri.

8.- La trattazione del procedimento disciplinare avviene normalmente in un'unica riunione, previa audizione dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere da non più di due difensori iscritti nell'Albo degli Avvocati dello stesso Ordine o di altro Ordine; è in linea di massima escluso ogni rinvio della trattazione, salvo il caso di assoluta e comprovata impossibilità di essere presente dell'incolpato o del suo difensore o di esigenze istruttorie. Nel caso di rinvio della trattazione questo è disposto per una adunanza prossima, ferma restando la designazione del Consigliere relatore; ove il rinvio sia disposto in presenza dell'incolpato o del difensore e dei testimoni già citati, questo tiene luogo della notificazione del relativo avviso.

9.- Le riunioni del Consiglio, nelle quali vengono trattate questioni disciplinari, non sono pubbliche.

10.- Le decisioni dei procedimenti disciplinari, redatte ai sensi dell'art. 51 R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 e succintamente motivate, sono depositate, unitamente alla motivazione, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia negli Uffici di Segreteria dell'Ordine e vengono notificate nei modi e nei termini dell'art. 50 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933.

Iscrizioni e cancellazioni

Le procedure di iscrizione e cancellazione si svolgono secondo le modalità previste dalle norme vigenti, osservando altresì le seguenti regole procedurali e sostanziali:

- a) all'atto dell'inizio del procedimento si provvede alla sua assegnazione ad un Consigliere delegato per i relativi adempimenti; l'assegnazione può essere fatta globalmente con riferimento alle procedure che dovranno svolgersi in un determinato periodo;
- b) il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge;
- c) le comunicazioni che devono essere fatte ai professionisti interessati (nel caso di procedure di cancellazione) dovranno osservare le forme di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 10 della stessa legge;
- d) il Consigliere delegato riferisce al Consiglio nel più breve termine possibile al fine dell'adozione delle relative determinazioni;
- e) relativamente alle procedure di iscrizione il Consiglio, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, dispone tempestivamente la convocazione dell'interessato per comunicargli i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza; entro il termine di dieci giorni dalla comparizione avanti al Consiglio l'interessato può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. La convocazione dell'interessato interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine a tal fine assegnato all'istante.
- f) le deliberazioni di rigetto di domanda di iscrizione, di cancellazione di professionisti e di diniego del rilascio di attestati di compiuta pratica, succintamente motivate, sono depositate negli Uffici di Segreteria dell'Ordine entro venti giorni dalla pronuncia e vengono notificate nei modi e nei termini dell'art. 37 R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933.

Pareri su note di onorari

1.- Il Consigliere Segretario provvede ad assegnare per l'istruttoria le richieste di pareri su note di onorari ai singoli Consiglieri secondo il criterio di cui al punto 2 delle procedure di rilievo disciplinare. Per le richieste di pareri su note di onorari di valore superiore a E. 50.000,00 l'istruttoria è affidata a due Consiglieri, secondo gli stessi criteri.

2.- Il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

3.- Il Consigliere delegato riferisce -ove necessario anche per scritto- al Consiglio con la massima sollecitudine. Ove, peraltro, dalla pratica non risulti l'atto di conferimento del mandato professionale o si manifestino esigenze di particolari approfondimenti, la richiesta viene comunicata in copia al cliente per metterlo nella condizione di controdedurre; in questo caso il Consigliere delegato riferisce al Consiglio dopo la ricezione delle deduzioni del cliente e degli eventuali ulteriori accertamenti o, nel caso di mancanza di deduzioni, dopo trenta giorni dall'invio della comunicazione al cliente (data della raccomandata).

4.- I provvedimenti relativi alle richieste di pareri su note di onorari di valore superiore a E. 100.000,00 sono adottati previa audizione del professionista interessato avanti al Consiglio; a tal fine i Consiglieri delegati, non appena ricevuta in assegnazione la pratica, dispongono la convocazione del professionista per la prima adunanza utile del Consiglio, compatibilmente con il ruolo degli affari già in trattazione. Nell'adunanza stabilita i Consiglieri delegati svolgono la relazione illustrativa della pratica e richiedono al professionista i chiarimenti che abbiano a rendersi necessari; ove emerga l'esigenza di particolari approfondimenti può essere assegnato al professionista un termine, non superiore a trenta giorni, per la produzione di documentazione e di note illustrative.

5.- Le valutazioni in ordine alle richieste sono adottate entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta o dal momento in cui essa può essere presentata al Consiglio ai sensi del precedente punto 3. Ove si manifesti l'opportunità di ulteriori indagini istruttorie il Consiglio ne incarica il Consigliere delegato; in questo caso il termine per l'emissione del parere è prorogato di sessanta giorni. Per i procedimenti ai sensi del precedente punto 4 il termine per l'emissione del parere è di trenta giorni dalla data dell'audizione del professionista interessato avanti al Consiglio ovvero, in caso di assegnazione del successivo termine per la produzione di documentazione e note, dalla data di scadenza di quest'ultimo.

6.- Ove il parere non possa essere espresso nei termini richiesti dal professionista interessato, il Consigliere delegato, prima dell'adozione da parte del Consiglio di un provvedimento, in tutto o in parte negativo, convoca tempestivamente l'istante per comunicargli i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza; entro die-cinque giorni dalla comparizione l'istante può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione. La convocazione del professionista interessato interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine a tal fine assegnato.

7.- Le determinazioni in ordine alle richieste di parere sono succintamente motivate. Alle parti interessate può essere rilasciata

copia della richiesta del professionista, della determinazione del Consiglio e della documentazione esibita, ove ancora esistente agli atti dell'ufficio, salvi i limiti di cui all'art. 8, quinto comma, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Conciliazioni

Ove su richiesta di una delle parti interessate o a seguito di determinazione del Consiglio si debba procedere ad un tentativo di conciliazione tra le parti, la relativa procedura viene svolta dal Consigliere all'uopo delegato; in questo caso il termine per l'emissione del parere, eventualmente richiesto, rimane sospeso fino all'esaurimento della procedura di conciliazione, salvo che una delle parti non richieda di rimettere la questione al Consiglio per la valutazione della richiesta di parere.

Tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 22.II del Codice Deontologico Forense

1.- Il Consigliere Segretario provvede ad assegnare le questioni concernenti le comunicazioni dei difensori ai sensi dell'art. 22.II del Codice Deontologico Forense ai singoli Consiglieri secondo il criterio di cui al punto 2 delle procedure di rilievo disciplinare.

2.- Il Consigliere delegato dispone, nel più breve tempo possibile, la convocazione delle parti interessate e compie tutti gli atti necessari per l'esperimento del tentativo di conciliazione, in modo che la procedura possa concludersi entro trenta giorni dalla data in cui la comunicazione di cui al precedente punto 1 è pervenuta al Consiglio, salvo il caso di cui al successivo punto 3; il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed esercita le funzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

3.- Nella data fissata per la comparizione delle parti il Consigliere delegato esperisce il tentativo di conciliazione; a richiesta degli interessati, ove si rendano necessari od opportuni approfondimenti della questione finalizzati alla conciliazione, il Consigliere delegato fissa la data di una nuova comparizione non oltre i trenta giorni successivi.

4.- Quando le parti interessate si conciliano, il Consigliere delegato redige il processo verbale di comparizione, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell'intervenuto accordo, nonché delle modalità della sua esecuzione. Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, il processo verbale di comparizione delle parti interessate dà semplicemente atto della loro presenza avanti al Consigliere delegato ai fini dell'attestazione di esperimento della procedura ai sensi dell'art. 22 del Codice Deontologico Forense.

Disposizioni di carattere generale

Ai termini per gli adempimenti di competenza del Consiglio o di singoli Consiglieri previsti nei precedenti capi si applica la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali.

Diritto di accesso

Salvo quanto stabilito nel presente regolamento l'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è escluso, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 24 della stessa legge e del D.P.R. 12 aprile 2006 n.184 per tutti gli atti dei procedimenti disciplinari, anche per le fasi preliminari (per i quali l'accesso è consentito solo all'incolpato, al Pubblico Ministero e alla parte esponente), e delle procedure di assistenza (per le quali l'accesso è consentito solo all'assistito), delle procedure relative a note di onorari ed a pratiche di conciliazione (per le quali l'accesso è consentito solo alle parti direttamente interessate), delle procedure di conciliazione ai sensi degli artt. 14, comma 1 lettera f) del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 e 22 del Codice Deontologico Forense (per le quali l'accesso è consentito solo alle parti direttamente interessate ed è limitato alla disponibilità del solo processo verbale di comparizione degli interessati avanti al Consigliere delegato).

Nei procedimenti attinenti alle materie suindicate è, comunque, escluso l'accesso informale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.184/2006 ed è ammesso il solo accesso formale, come disciplinato dall'art. 6 dell'anzidetto D.P.R. 184/2006.

Copia dell'istanza di accesso è inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dal funzionario responsabile del procedimento al soggetto controinteressato, il quale può presentare -entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione- motivata opposizione alla richiesta di accesso; decorso tale termine l'ufficio competente provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione predetta.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento adottato dal Consiglio il 7 aprile 2005 ed entrerà in vigore il 30 marzo 2007.

E' estratto conforme all'originale.

Roma, 14 ottobre 2010

Il Consigliere Segretario
(f.to Avv. Rodolfo Murra)